

razione fra le situazioni al 31 dicembre 1912 e le
 situazioni alle date di chiusura degli esercizi suc-
 cessivi.

Non pare a noi che un tale procedimento sia
 conforme allo spirito della Legge e del Regolamento,
 e, ad ogni modo, esso metterebbe l'Istituto Nazio-

nale e la Cassa Nazionale di Previdenza nella condi-
 zione o di dover sopportare sui redditi patrimoniali

propri le spese di liquidazione, ovvero di dover
 regolare direttamente con gli assicurati i rapporti

derivanti dalla liquidazione, provvedendo l'Istitu-
 to e la Cassa Nazionale di Previdenza alle necessa-

rie riduzioni delle quote di riparto assegnate dal
 Commissario Regio ai singoli soci, in corrispondenza

dell'aumentare delle spese di liquidazione.

condizioni risultanti dall'...

Al fine di mettersi in possesso di qualche

elemento di fatto concernente l'importanza delle

spese di liquidazione e delle spese di gestione pa-